



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

circostrizione del Tribunale di Catania

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA

PREMESSA

Il presente Regolamento si propone di normare la gestione della riscossione dei contributi annuali di iscrizione sulla base di quanto previsto dall'art. 12 comma p) del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139.

1) DEFINIZIONE DI CONTRIBUTO ANNUALE D'ISCRIZIONE

Per contributo annuale di iscrizione s'intende la somma che ogni iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catania deve pagare ogni anno a partire dall'anno di iscrizione e fino al momento della cancellazione.

2) DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

Entro il 30 novembre dell'anno $n - 1$ il Consiglio dell'Ordine definisce, con proprio atto, l'importo del contributo relativo all'anno n , secondo le delibere assunte dal Consiglio Nazionale. In mancanza di deliberazioni da parte di quest'organo entro il 31 ottobre, il Consiglio dell'Ordine mantiene lo stesso contributo già deliberato in precedenza, salvo deliberazioni diverse.

3) SCADENZA DEL VERSAMENTO

Il termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catania è il **31 marzo** di ciascun anno a mezzo **M.AV.** che verrà recapitato presso lo studio del professionista iscritto all'albo.

Il Consiglio dell'ordine, in casi eccezionali, può deliberare eventuali modifiche della data di scadenza dando comunicazione a tutti gli iscritti con modalità definite nella stessa delibera di modifica.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

circostrizione del Tribunale di Catania

4) TITOLARI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO

Tutti gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catania fino al 31 dicembre dell'anno $n - 1$ sono tenuti al pagamento del contributo annuale relativo all'anno n , tranne coloro che siano stati cancellati. L'iscritto che intende cancellarsi dall'albo o elenco entro l'anno e quindi entro il 31.12, deve presentare, entro il giorno **30** del mese di **gennaio** dell'anno successivo, la domanda di cancellazione al fine di evitare il pagamento della quota annuale riferita all'anno successivo la richiesta di cancellazione.

Essendo la data del **30 gennaio** un termine **perentorio**, tutte le domande presentate oltre tale data obbligheranno il richiedente la cancellazione al pagamento integrale della quota annuale.

Solo in casi eccezionali ed opportunamente motivati, il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catania può valutare la possibilità di esonerare dal pagamento gli iscritti che presentino domanda di cancellazione successivamente alla citata data di scadenza.

In caso di trasferimenti da/per altro Ordine valgono le disposizioni di seguito elencate:

a) Iscrizioni provenienti da altri ordini

L'iscritto che si trasferisce nell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catania deve la tassa di iscrizione.

a.1) Se la domanda di iscrizione proveniente da altro ordine è stata presentata entro la data di scadenza del versamento del contributo annuale (31 marzo), deve versare l'intera quota.

a.2) Se la domanda di iscrizione proveniente da altro ordine viene presentata dopo la data di scadenza del versamento del contributo annuale (31 marzo), il richiedente dovrà versare unicamente e congiuntamente alla presentazione della domanda di iscrizione, il rateo di competenza alla data di iscrizione sino al 31.12, senza considerare il contributo al Consiglio Nazionale, che resterà a carico dell'ordine di provenienza del richiedente il trasferimento.

b) Trasferimenti presso altri ordini

b.1) L'iscritto che presenta domanda di trasferimento entro la data di scadenza del versamento del contributo annuale (31 marzo), deve versare unicamente, senza considerare il contributo al Consiglio Nazionale, il rateo di competenza dal 1.1 sino alla data di trasferimento.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circostrizione del Tribunale di Catania

La quota del Consiglio Nazionale sarà versata all'Ordine nel quale ha chiesto il trasferimento.

5) CANCELLAZIONE DALL'ALBO E DECADIMENTO DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO

La cancellazione dall'Albo, se non pronunciata d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, può avvenire soltanto su rinuncia esplicita dell'interessato. L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

Gli iscritti che intendano cancellarsi o trasferirsi ad altro Ordine devono essere in regola con i pagamenti dovuti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catania così come sancito dal precedente art. 4).

6) AVVISI DI PAGAMENTO

Entro un mese dalla data di scadenza, l'Ordine invia l'avviso per la riscossione del contributo annuale a tutti gli iscritti titolari dell'obbligo di pagamento a mezzo **M.AV.**

L'avviso dovrà riportare:

- l'indicazione dell'importo comprensivo di eventuali quote insolute e relative more;
- la data di scadenza;
- il nome dell'iscritto ed il numero di iscrizione all'albo e/o all'elenco e la sezione di appartenenza;
- codice identificativo M.AV.

L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catania non è responsabile per eventuali disguidi postali o eventuali variazioni di residenza non comunicate dall'iscritto che potrebbero ritardare o annullare il recapito della corrispondenza.

Per una corretta comunicazione della variazione dei propri recapiti, l'iscritto è tenuto a compilare gli appositi moduli pubblicati sul sito o disponibili presso la segreteria e ad inviarli via e-mail, via fax o per posta agli uffici di segreteria.

L'iscritto è altresì tenuto ad accertarsi che detto invio abbia avuto esito positivo.

Sul sito dell'Ordine saranno, comunque, pubblicate tutte le informazioni necessarie per effettuare il pagamento del contributo anche in mancanza dell'avviso di riscossione.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

circostrizione del Tribunale di Catania

7) VERIFICA PAGAMENTI

Entro il 31 maggio, salvo diversa disposizione del Consiglio, l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catania provvede alla registrazione dei pagamenti, sulla base dei dati trasmessi dall'Istituto di Credito incaricato della riscossione, e provvede ad avvisare gli iscritti di cui non risulta pervenuto il pagamento per ottenere dagli stessi un riscontro diretto, richiedendo altresì la regolarizzazione comprensiva della mora di cui ai punti seguenti.

Si ricorda che in base alla legge le ricevute di pagamento sono da conservare per almeno i 5 anni successivi alla data di pagamento e devono essere esibite in caso di richiesta dell'Ente.

8) ISCRITTI MOROSI

Gli iscritti che non pagassero il contributo entro la data di scadenza prevista al punto **3)** sono tenuti al versamento di un importo aggiuntivo di mora a copertura delle spese amministrative.

9) IMPORTO DI MORA

L'importo di mora è determinato, se il pagamento viene effettuato oltre la data di scadenza ma entro 30 giorni, nella soprattassa del **6 %**.

Per tutti i pagamenti effettuati oltre i 30 giorni, si applicherà oltre alla soprattassa del **6%** di cui al precedente, il tasso legale annuo vigente.

10) SANZIONI DISCIPLINARI PER ISCRITTI MOROSI

Il Consigliere Tesoriere, presenta al Consiglio dell'ordine l'elenco degli iscritti morosi che dopo il sollecito inviato non hanno ancora provveduto al pagamento del contributo annuale.

Il Consiglio dell'ordine entro il 30 novembre convocherà, con notifica a mezzo messo notificatore, gli iscritti morosi a presentarsi davanti al Consiglio stesso per esporre i motivi del mancato pagamento.

Il Consiglio dell'ordine, sentite le ragioni dell'iscritto, se non sufficientemente suffragate da validi motivi, delibera la sospensione per morosità nei confronti dell'iscritto inadempiente applicando il comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo 139/2005.

L'indicazione della sanzione, ove applicata, sarà riportata sull'Albo.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

circostrizione del Tribunale di Catania

11) REVOCA DELLA SOSPENSIONE

La sospensione può essere revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto all'ordine tutti i contributi annuali dovuti e le relative more.

I sospesi dall'esercizio professionale sono comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione.

In casi eccezionali, è facoltà del Consiglio dell'ordine conciliare il pagamento dei contributi e delle more di iscritti sospesi per morosità che presentino richiesta di cancellazione retroattiva.

12) RADIAZIONE

Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento dell'importo dovuto, il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catania fisserà un ulteriore termine di 90 giorni informando l'interessato che trascorso tale termine il mancato pagamento sarà motivo per l'avvio della procedura di radiazione dall'ordine.

13) ASPETTI GESTIONALI E CONTABILI

Entro il 31 gennaio di ciascun anno viene compiuto, con unico atto, l'accertamento delle entrate riferite a tutti i titolari dell'obbligo di pagamento per quanto attiene al contributo annuale.

Entro la medesima data viene compiuto l'accertamento delle entrate per quanto attiene all'importo di mora relativamente agli iscritti inadempienti degli anni precedenti.

Entro il 31 gennaio vengono emesse e sottoscritte le reversali d'incasso per le entrate accertate ai sensi del periodo precedente.

Entro il 30 giugno di ciascun anno, a seguito della verifica di cui al punto **7)**, viene compiuto l'accertamento delle entrate per quanto attiene all'importo di mora relativo agli iscritti che non abbiano adempiuto all'obbligo di versamento.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
circoscrizione del Tribunale di Catania

14) PERIODO TRANSITORIO

Per l'anno 2008, anno di entrata in vigore del presente regolamento, la data di scadenza per la quota annuale di euro 390 (< 35 anni 340 euro) è fissata al 30 giugno 2008;

premesso che nel mese di giugno sono stati inviati a tutti gli iscritti i relativi **M.AV.** con l'importo da pagare, il Consigliere Tesoriere provvederà entro il 30 settembre 2008, dopo avere effettuato i controlli contabili, all'invio delle lettere di sollecito agli iscritti morosi i quali dovranno provvedere entro il 31 ottobre del 2008 al pagamento della quota annuale; trascorso questo ulteriore termine si applicherà quanto disposto dagli art.**9)** e **10)** del presente regolamento.

Solo per l'anno 2008 la soprattassa e gli interessi di cui all'art. **9)** si applicheranno a partire dal 1° ottobre 2008.